



NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(AI SENSI DEL D. LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 TESTO UNICO BANCARIO, DELLA DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 E DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE".

Informazioni sulla Società

Società **COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI LANCIANO"**, in sigla "**ConfidImpresa Abruzzo**" con sede in Lanciano, Via Cesare Battisti n. 6/8, numero di Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti - Pescara: 81002100691, nonché al n. A108728 dell'Albo delle Società Cooperative.

Tel. 0872/711120 - E-mail: dario.buccella@confidimpresa-abruzzo.it - <http://www.confidimpresa.it> –

P.E.C. coopartig@legalmail.it

Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Definizione di "Confidi". Ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: "Ai fini del presente decreto si intendono per «confidi», acronimo di "consorzio di Garanzia collettiva dei fidi", i consorzi con attività esterna, le Società cooperative, le Società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di Garanzia collettiva dei fidi.

Attività del Confidi: la Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di Garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai Soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento dei Soci, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività. La Società può inoltre intervenire in co-Garanzia o contro-Garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri confidi. Nell'esercizio dell'attività di Garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di Garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese Socie.

La Garanzia prestata dal Confidi. La Garanzia prestata dal confidi consiste in un "credito di firma" a favore del proprio Socio: il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al Socio dalle Banche e da altri soggetti operanti nel settore finanziario. La Garanzia del Confidi è accessoria: essa presuppone l'esistenza di un'obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc.) derivante dalla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. Ne deriva che nel caso in cui l'obbligazione principale assunta dall'impresa Socia non si perfezioni o si estingua, viene meno anche l'efficacia dell'obbligazione accessoria a carico del Confidi.

La Garanzia prestata dal Confidi si definisce inoltre "a prima richiesta" o anche "diretta": il Confidi assume l'impegno di corrispondere alla Banca o da altri soggetti operanti nel settore finanziario convenzionato la percentuale del debito garantito in caso di insolvenza del proprio Socio.

Il rilascio della Garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio del Confidi, mentre l'erogazione del finanziamento stesso è rimesso a quella dell'Ente Finanziatore.

Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca.



La Garanzia del Confidi copre, nella percentuale concordata tra il Confidi e l'Ente Finanziatore (di norma del 50%, con possibilità di percentuali superiori o anche inferiori) le somme dovute dal Socio all'Ente Finanziatore per capitale, interessi, anche di mora, e le spese sostenute, in relazione all'importo di debito residuo.

Qualora l'Ente Finanziatore richieda al Socio ulteriori garanzie reali o personali da parte di soggetti terzi, il Confidi, ferma la solidarietà con il debitore principale (Socio) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fidejussore nei confronti di eventuali terzi garanti nei confronti dei quali, dunque, si esclude ogni rapporto di solidarietà secondo il regime di divisione ex art. 1947 cod. civ. La Garanzia del Confidi, pertanto, è prestata esclusivamente a favore dell'Ente Finanziatore, ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 cod. civ.

Prestazioni controgarantite. Ove ne sussistano i presupposti giuridici e i requisiti di ammissibilità, le garanzie concesse dal Confidi possono essere controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, da Artigiancassa L.1068/64 o da altri fondi pubblici: in tal caso l'impresa Socia richiedente la Garanzia, dovrà fornire al Confidi ogni documento necessario all'espletamento dell'istruttoria relativa alla controgaranzia e tutti i documenti eventualmente richiesti dai Fondi predetti.

Garanzie accompagnate da richiesta di contributo pubblico. Nel caso di domanda di Garanzia accompagnata da richiesta di contributo pubblico, il Socio è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

I rischi derivanti dal contratto di Garanzia. I rischi che derivano dalla concessione della Garanzia da parte del Confidi sono strettamente connessi alla capacità dell'impresa Socia di far fronte al piano di rientro del finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore e all'eventuale escussione della Garanzia da parte di questi ultimi.

Con il pagamento della Garanzia, il rapporto di Garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a credito per cassa, con conseguente obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Cliente nella centrale di rilevamento rischi, alla categoria di censimento "sofferenze" (circ. Banca d'Italia 139/91); inoltre il Socio inadempiente è tenuto a rimborsare il Confidi delle somme corrisposte, senza poter opporre alcuna eccezione. Il Confidi non è tenuto a notificare al Socio l'avvenuto pagamento all'Ente Finanziatore. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Ente Finanziatore al quale, sulla base della convenzione vigente, il Confidi potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi stesso; in quest'ultimo caso, il Confidi può cedere a terze Società il credito medesimo senza che il Socio possa opporre eccezione. Il mancato rimborso al Confidi di quanto corrisposto all'Ente Finanziatore, comporta l'esclusione dell'impresa dalla cooperativa a norma dello Statuto.

Sulle somme escusse da parte dell'Ente Finanziatore matureranno i relativi interessi legali che il Socio debitore sarà tenuto a corrispondere secondo il tasso d'interesse legale e considerato il tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo da parte del Socio debitore, oltre a eventuali spese sostenute per il recupero dei crediti medesimi ove documentate.

Chi può richiedere la Garanzia. Possono beneficiare delle garanzie coloro che sono ammessi a Soci della Società, nel rispetto dei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge quadro sull'artigianato (legge 443/1985), persone fisiche, persone giuridiche ed enti collettivi non personificati che esercitino imprese artigiane, imprese agricole, nonché piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi. Si considerano piccole e medie imprese quelle definite tali ai sensi dell'art. 13 del D.l. 30 settembre 2003, n. 269. Possono altresì essere Soci della Società i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali che svolgano un'attività economica e che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese, entro i limiti previsti dalla legge.

Come diventare Socio. I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che intendono essere ammessi come Soci della Società, debbono presentare domanda scritta, diretta al Consiglio di Amministrazione, contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni, accordi e convenzioni, di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi Sociali, e espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale di cui all'art. 44 dello statuto (<https://www.confidimpresaabruzzo.it/profilo/statuto>), senza apposizione di alcuna riserva o condizione.

In caso di accoglimento della domanda d'iscrizione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Socio è tenuto a versare una tassa di ammissione di Euro 25,00 (venticinque) e n°1 azioni pari ad Euro 25,00 (venticinque).



Principali oneri da sostenere per la prestazione della Garanzia da parte del Confidi

Costi della Garanzia. A fronte del rilascio della Garanzia nei limiti previsti dalle Convenzioni in vigore con le Banche, l'Impresa richiedente corrisponde al Confidi le somme di seguito specificate, facendo presente che tali costi potrebbero essere calcolati applicando il rating di merito creditizio interno attribuito all'Impresa dal Confidi:

1) **Spese di istruttoria**, ossia quelle spese necessarie per istruire la pratica in vista della delibera dell'organo amministrativo, versate dal richiedente in unica soluzione al momento della richiesta della Garanzia pari ad Euro 350,00. Le suddette spese sono dovute anche in caso di esito negativo della richiesta di Garanzia da parte del Confidi e/o della Banca destinataria della richiesta, e/o in caso di rinuncia alla Garanzia da parte dell'impresa richiedente dopo la conclusione della fase istruttoria; pertanto, non saranno in alcun caso restituite al richiedente.

2) **Spese di istruttoria per l'ammissibilità e l'accesso alla Controgaranzia del Fondo M.C.C.**, ovvero le spese di istruttoria per lo studio e l'analisi di ammissibilità e di accesso alla controgaranzia del M.C.C., versate dal richiedente in un'unica soluzione al momento della richiesta della Garanzia pari ad Euro 100,00. Le suddette spese sono dovute anche in caso di esito negativo della richiesta di Garanzia da parte del Confidi e/o della Banca destinataria della richiesta, e/o in caso di rinuncia alla Garanzia da parte dell'impresa richiedente dopo la conclusione della fase istruttoria; pertanto, non saranno in alcun caso restituite al richiedente.

3) **Capitale Sociale**, ovvero le "Azioni", costituite dall'importo sottoscritto e liberato dal Socio a fronte della Garanzia richiesta, pari al 3% dell'ammontare del credito ottenuto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statutarie, regolamentari interne e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del Confidi. In alcun caso l'importo di tali azioni potrà essere superiore ad Euro 6.000,00. L'importo corrispondente alle azioni di Capitale Sociale del Confidi sottoscritte e liberate dal Socio potrà essere rimborsato, su richiesta espressa e secondo le modalità stabilite dallo Statuto Sociale, dalle disposizioni regolamentari interne e dalle delibere degli Organi deliberanti del Confidi, di cui il Socio si dichiara a conoscenza, solo ad avvenuta estinzione di ogni posizione di credito garantita dal Confidi o di qualsiasi altra obbligazione assunta nei confronti del Confidi stesso.

4) **Spese di gestione della pratica**, pari allo 0,5% dell'ammontare del credito ottenuto, versate in un'unica soluzione e trattenute direttamente dall'Istituto Bancario al momento dell'erogazione del credito.

5) **Commissione per la concessione della Garanzia**, calcolata su base annua e commisurata al rating assegnato al Socio dall'Istituto Bancario erogante il credito, versata in un'unica soluzione e trattenuta direttamente dall'Istituto Bancario al momento dell'erogazione del credito. L'importo versato per la commissione non sarà in alcun caso rimborsato al Socio, anche in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) delle operazioni garantite. Le commissioni sono stabilite secondo le seguenti tipologie di prodotto: a) **Mutuo Chirografario**:

- commissione di Garanzia da 0,60 a 1,80 sull'importo del finanziamento in ragione d'anno, versato in una unica soluzione all'atto dell'erogazione in base alle fasce di rating attribuite dalla banca;
- commissione di Garanzia da 0,50 a 1,70 sull'importo del finanziamento in ragione d'anno, versato in una unica soluzione all'atto dell'erogazione in base alle fasce di rating attribuite dalla banca per le pratiche controgarantite dal MCC; b) **Mutuo ipotecario**:
- commissione di Garanzia dallo 0,50% all'1,70% sull'importo del finanziamento di mutuo ipotecario in ragione d'anno, versato in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione in base alle fasce di rating attribuite dalla banca; c) **Attivo Circolante**:
- commissione di Garanzia dallo 0,80% al 2% sull'importo del finanziamento dell'attivo circolante, in ragione d'anno versato in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione in base alle fasce di rating attribuite dalla banca;
- commissione di Garanzia dallo 0,60% all'1,80% sull'importo del finanziamento dell'attivo circolante in ragione d'anno versato in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione in base alle fasce di rating attribuite dalla banca per le pratiche contro garantite dal Mediocredito Centrale.



Recesso. Il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di Garanzia, previo assenso formale da parte del Ente Finanziatore che dovrà essere comunicato al Confidi. La dichiarazione di assenso dell'Ente Finanziatore libera il Confidi da ogni obbligazione nei confronti del soggetto stesso, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Di norma il Confidi non può recedere dal rapporto di Garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra il Confidi e l'Ente Finanziatore.

Estinzione della Garanzia. Salvo quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento comporta l'estinzione della Garanzia prestata da Confidi con conseguente obbligo di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni. Il termine decorre dal momento in cui il Confidi viene informato dell'Estinzione.

Estinzione del credito per cassa. Il credito per cassa del Confidi verso il Socio debitore derivante dall'escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio e, in ogni caso, con la scadenza dei diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

Reclamo. Il Socio che intende presentare un reclamo deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo equipollente. A tal fine è consigliabile l'invio tramite posta certificata all'indirizzo coopartig@legalmail.it. Il Confidi è tenuto a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora il reclamo venga accolto da parte del Confidi, il medesimo è tenuto a comunicare entro 30 giorni i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso di mancato accoglimento del reclamo, il Confidi è tenuto a darne motivazione mediante comunicazione formale entro 30 giorni. Il Socio che, pur informato del rigetto del proprio reclamo, si ritenga comunque insoddisfatto delle motivazioni addotte o che non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni successivi alla notifica del reclamo, può tentare procedura arbitrale innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in alternativa al Giudice Ordinario. Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Confidi.

Conciliatore Bancario Finanziario. In caso di controversia tra il Confidi ed il Socio, quest'ultimo può attivare una procedura di conciliazione mediante la mediazione di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.